

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1878

concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse. »

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Ora rileggo l'intero articolo 9:

« I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica. »

Coloro che approvano questo primo comma sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo il complesso dell'articolo 9:

« I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

« È data facoltà ad ogni proprietario di eseguire entro il proprio tenimento, nel termine ch'è verrà prescritto dal regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse. »

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici; delibererà il proprio bilancio, ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

« Art. 11. Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei consorzi, il prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del consorzio.

« Art. 12. Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il prefetto dichiarerà il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati. »

(Sono approvati senza discussione.)

« Art. 13. Ogni consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d'amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale statuto e regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni,

l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nell'articolo 3° della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

« Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Prego che si sostituisca alla parola *articolo* la parola *titolo* perchè è incorso un equivoco nella dizione. È il titolo 3° della legge sulle opere pubbliche che tratta dei consorzi.

PRESIDENTE. Evidentemente è una svista sfuggita nella redazione.

Pongo ai voti l'articolo 13 nel quale è stato mutata la parola « articolo » nella parola « titolo ».

(È approvato.)

« Art. 14. Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il prefetto costituirà d'ufficio il consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale, sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvata dal Governo. »

(È approvato.)

« Art. 15. Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio. »

LUGLI. Dietro la benevola accoglienza fatta dalla Camera all'aggiunta dell'onorevole Pericoli e compagni, mi pare che a quest'articolo, dopo le parole « i consorzi, » bisognerebbe aggiungere: « od i proprietari. » Quando i consorzi, od i proprietari non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio. È la legittima conseguenza dell'aggiunta accettata dalla Camera.

PERICOLI G. B. Io credo dovermi opporre alle conclusioni dell'onorevole Lugli, giacchè nel concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Pericoli Pietro e compagni non s'incluse che questo, cioè che in luogo di eseguirsi alcuni lavori per opera del consorzio, alcuni privati possano, dentro il territorio loro, ma sempre nell'interesse comune, eseguire essi i lavori.

Ora a me sembra che debba restare tal quale la parola consorzi, giacchè il proprietario, anche quando lavora per conto del consorzio, lavora come parte del consorzio.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Egli è verissimo quello che ha osservato l'onorevole Pericoli rispetto all'autorità prefettizia, rispetto all'autorità governativa; ma rispetto al consorzio che ha autorizzato quel tale proprietario a sostituire l'azione propria